MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO AUTORIZZATIVO E DECISIONE DI CONTRARRE
N. 16 IN DATA 25/01/2024

OGGETTO: decisione di contrarre con affidamento diretto fuori MEPA, nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di "valutazione dell'accreditamento del Laboratorio chimico/merceologico dell'UTCOM di Napoli secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 – Diritto di mantenimento anno 2024".
Capitolo di bilancio: 1413/21 - E.F. 2024
Importo totale stimato: € 1.300,00 Iva esclusa - CIG n. B01AF839E4

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con il Progetto di Spesa e la Proposta di procedura di Affidamento (P.S.P.A.) n. prot. M_D A539D9C REG2024 0000616 del 24/01/2024 presentata dal Ufficio Tecnico in conseguenza della specifica attività istituzionale, approvata dal R.U.P./Responsabile della Fase di Affidamento, si intende dare esecuzione al servizio di valutazione dell'accreditamento del Laboratorio chimico/merceologico dell'UTCOM di Napoli secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 – Diritto di mantenimento anno 2024;
- con il predetto P.S.P.A sono stati nominati su proposta del R.U.P. il Responsabile della Fase di Programmazione Progettazione Esecuzione (R.F.P.P.E.) e il Direttore dell'esecuzione (D.E.C.);
- in relazione all'esigenza prospettata, emerge il nesso "strumentale/causale" tra obiettivi irrinunciabili di spesa ed imputabilità sullo specifico capitolo di bilancio;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento, con apposito atto, il Direttore dell'Ente, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell' art. 17 – comm. 1, del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- con Atto Dispositivo n. 1 è stato definito che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 comm. 4 del D.Lgs. 36/2023 si identifica nel Ten. Col. Michele GIUGLIANO, avente incarico di Capo Servizio Amministrativo e Funzionario Delegato;

VISTI

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») nelle parti vigenti;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
- il D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

TENUTO CONTO

delle ulteriori disposizioni di cui:

- all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";
- al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi presso soggetti privati destinatari dell'attività della P.A.);
- al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- alla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti");
- al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevedono, per le PA statali centrali e periferiche, l'obbligo di utilizzare, rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) al di sotto della soglia comunitaria prevista;
- al D. Lgs. n. 116 del 12 settembre 2018 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 90 del 12 maggio 2016, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n. 196 31 dicembre 2009);
- al disposto dell'art. 1, comma 1., del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 07 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- all'art. 1, c. 130 della L. 145/2018, "Legge di Bilancio 2019", modificativa dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, introduttiva dell'obbligo di ricorso al marketplace messo a disposizione da CONSIP S.p.A. per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi di importo superiore a € 5.000, IVA esclusa;
- all'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato la soglia di obbligatorietà del ricorso al M.E.P.A. da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e che la procedura in parola rientra in tale ambito;
- al disposto di cui all'art. 34, comma 2-bis, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata e dell'art. 7-ter del d.lgs. 90/2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- del comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 relativamente alle indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- delle linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018";

PRESO ATTO

- della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale peri il triennio 2024-2026;
- della Direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio con let M_D SSMD REG2020 0154532 del 19/10/2020: la possibilità di autorizzare l'attività negoziale laddove ne ricorrano i presupposti della "indilazionabile e inderogabile" necessità rappresentata dal Comandante di Corpo nella considerazione che il preavviso di assegnazione costituisce "assicurazione di copertura finanziaria che legittima il ricorso al Fondo Scorta;

ACCERTATO CHE

- in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, in quanto non applicabile alla suddetta procedura di affidamento;
- non risultano attive, convenzioni ed accordi quadro stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della L. n. 488/1999 e 62 del D.Lgs. 36/2023, come da progetto di spesa indicato;
- in armonia con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 è stata verificata preliminarmente la possibilità che quanto oggetto di spesa non rientri nei metaprodotti dei bandi pubblicati sul MePA da CONSIP S.p.A.;
- il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ai 140.000 euro, soglia di cui all'art. 14, comma 1, let. b del D.Lgs. 36/2023, e che ai sensi dell' art. 17 co. 1 sono stati fissati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VALUTATA

l'opportunità di procedere ad affidamento diretto, come proposto nel progetto di spesa indicato, all'operatore economico che sarà individuato durante la fase di Affidamento dal Responsabile della rispettiva fase, rispettando il principio di economicità, efficacia ed efficienza e il principio di rotazione di cui al D.Lgs. 36/2023, tenendo conto, altresì, che il medesimo dovrà:

- essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale, oggi disciplinati nel d.lgs. n. 36/2023 nella Parte V, Titolo IV, Capo II e Capo III (artt. 94, 95, 98, 100 e 103);
- fornire un'offerta complessivamente congrua e conforme alle esigenze prospettate;

CONSTATATO

che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 129, comma 1 lett. q del D.P.R. n° 236 del 15/11/2012 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all'art. n. 130 del predetto Decreto.

TENUTO CONTO

degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto, (quali piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché la trasparenza, la tracciabilità, la partecipazione e il controllo di tutti procedimenti) di cui agli artt. 25, 26 del Codice, di cui all'art.3, comma 1, lett.cc dell'Allegato I.1 del Codice, e di negoziazione (di cui all'art.3 comma 1, lett.dd dell'Allegato I.1 del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

CONSIDERATO

che l'ANAC, al fine di favorire le stazioni appaltanti nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, ha messo a disposizione fino al 30 settembre 2024, l'interfaccia web della piattaforma contratti pubblici dell'Autorità, e che tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme digitali certificate (PAD), assicurando anche la digitalizzazione dei micro-affidamenti diretti sotto i 5.000, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

APPURATO

che l'Accredia è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura, operante sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e che il diritto di mantenimento dell'accreditamento (per i soggetti già accreditati) anche per l'anno 2024 va versato anticipatamente rispetto all'attività ispettiva del sopramenzionato Ente;

AUTORIZZO

in relazione alle motivazioni sopra espresse, il Capo Servizio Amministrativo quale Responsabile della Fase di Affidamento (R.F.A.), ad avviare le discendenti azioni amministrative tese a garantire l'approvvigionamento *de quo* nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 58, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, tramite affidamento diretto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, (apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata), nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, all' Operatore Economico individuato in fase di affidamento, secondo le condizioni fissate nel progetto di spesa e proposta di affidamento sopra richiamato, per l'importo massimo prefissato di € 1.586,00 iva inclusa, imputando la spesa sul capitolo 1413/21 attraverso il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE), non appena sarà formalizzata la dotazione di spesa (ordine di accreditamento).

In assenza di ordini di accreditamento (O.A.), è autorizzato l'impegno di spesa ricorrendo alle disponibilità di cassa garantite dal Fondo Scorta ed il successivo ripianamento su piattaforma SICOGE a seguito dell'emissione di OA.

Il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative e l'altro per la documentazione da allegare all'ordine di pagamento (fascicolo contrattuale).

La presente determinazione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del nuovo codice, e fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs 33/2013, è assolta mediante la trasmissione della stessa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, nel rispetto della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 in materia di pubblicazione dati ai fini della trasparenza.

IL DIRETTORE
Col. com. t.ISSMI Ciro ESPOSITO

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FUNZIONARIO DELEGATO/R.U.P.
Ten.Col.CC rs Michele GIUGLIANO